

COMPITO A CASA N. 5

QUESITO DIRITTO CIVILE

Con contratto di appalto stipulato occasionalmente dal notaio Filano quale mandatario nell'interesse e per conto della Alfa s.r.l., senza alcuna spendita del nome societario, la Alfa appaltava a Mevio i lavori di ristrutturazione di un appartamento, di proprietà della società, a fronte di un compenso pattuito pari ad € 150.000,00, che, però, non sono mai terminati.

Dopo aver esperito il tentativo di negoziazione assistita, con atto di citazione notificato il 15.11.2022 la Alfa s.r.l. conveniva in giudizio Mevio, affermando che nel corso dei lavori commissionati, aveva contestato all'appaltatore alcuni difetti nell'esecuzione delle opere, dopodiché lo stesso avrebbe abbandonato l'immobile, senza portare a termine i lavori commissionati; chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento dei danni patiti.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Mevio, valuti la legittimazione attiva dell'attrice Alfa s.r.l., illustrando al proprio cliente le prospettive difensive sia sostanziali che processuali.

SOLUZIONE COMPITO A CASA N. 5

QUESITO DIRITTO CIVILE

a) Esame del caso

1. Leggere attentamente il caso posto alla nostra attenzione.
2. Porci la domanda: qual è l'istituto oggetto della questione proposta? Cosa mi sta chiedendo il quesito? Quale potrebbe essere la questione giuridica problematica sottesa al caso proposto?

Il caso riguarda la peculiare vicenda della stipula di un contratto di appalto concluso dal notaio Filano "occasionalmente", nell'interesse e per conto della società Alfa s.r.l., nell'ambito della quale Filano non aveva alcun potere di rappresentanza legale, senza alcuna spendita del nome societario.

Da tali significativi elementi fattuali che il quesito ci fornisce e che il metodo Foreuropeo ci insegna a cogliere e a valorizzare, possiamo quindi affermare che tra il notaio Filano e la Alfa s.r.l. vi sia un rapporto di mandato senza rappresentanza in relazione al contratto di appalto che ci occupa, non essendovi spendita del nome necessaria invece per la qualificazione del rapporto come mandato con rappresentanza.

Siamo quindi nell'ambito di un contratto di mandato, in relazione al quale dobbiamo valutare, come d'altronde lo stesso quesito espressamente ci chiede, se Alfa sia legittimata alla proposizione delle azioni risolutoria e risarcitoria proposte.

Per contro, il caso non ci fornisce altri elementi fattuali che ci consentirebbero di valutare anche di difenderci nel merito della vicenda dell'inadempimento che contesta la società appaltante al nostro cliente Mevio.

3. Aprire il codice e leggere con attenzione la normativa di riferimento, senza tralasciare articoli o commi di articoli, che spesso possono rivelarsi fondamentali; utilizzare l'indice analitico per cercare più facilmente le norme di riferimento.

E' evidente che la voce che dobbiamo immediatamente consultare è "mandato", in cui troveremo riportati gli artt. 1703 e ss c.c., così da poterli individuare rapidamente, nonché alcune interessanti sottovoci come "rappresentanza".

Passiamo quindi in rassegna gli artt. 1703 e ss ed appuntiamoci nella nostra scaletta le disposizioni normative che maggiormente ci interessano:

- art. 1703 c.c.: nozione del contratto di mandato, funzione;
- artt. 1704 c.c.: mandato con rappresentanza (nozione ed effetti),
- art. 1705 c.c.: mandato senza rappresentanza (nozione ed effetti),

- artt. 1387 e ss: nozione di rappresentanza e funzione (è opportuno un cenno anche alla disciplina della rappresentanza, in quanto strettamente connessa a quella del mandato).

In questo caso è importante leggere attentamente tutti i commi degli articoli che stiamo analizzando, in quanto, come si vedrà, la soluzione del nostro caso è contenuta nell'art. 1705, comma 2, c.c., la cui semplice lettura già ci consentirebbe di fornire la risposta al nostro cliente Mevio, anche a prescindere dalle massime giurisprudenziali che troveremo sui codici commentati.

Passando in rassegna le disposizioni normative successive ci rendiamo conto che non sono strettamente connesse all'oggetto del quesito che ci occupa, che come abbiamo visto nella fase sub 2) riguarda un caso di mandato senza rappresentanza nell'ambito del quale, quindi, dobbiamo vedere il mandante Alfa s.r.l. che tipo di azioni possa esperire nei confronti dei terzi ed in particolare se possa agire per la risoluzione del contratto di appalto stipulato da Filano e Mevio e per il risarcimento dei danni.

4. Una volta individuate le norme che ci interessano, consultiamo le annotazioni giurisprudenziali in calce alle disposizioni normative che stiamo attenzionando.

Leggendo il neretto o l'indice in calce all'art. 1705 c.c. troviamo facilmente i paragrafi intitolati "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" o "sostituzione del mandante al mandatario" o simili e quindi passiamo in rassegna le massime riportate nel paragrafo individuato.

In tal modo, troviamo diverse massime giurisprudenziali che risolvono il caso alla nostra attenzione, da cui dobbiamo estrapolare e quindi appuntarci gli spunti che ci servono per la nostra argomentazione, da illustrare nella parte espositiva della discussione del caso.

Leggeremo quindi massime dal seguente tenore "il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, 1° comma, c.c.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali, quanto processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo contraente" (cfr. Cass., SS.UU., 8 ottobre 2008, n. 24772).

"In tema di mandato senza rappresentanza, la previsione di cui all'art. 1705, comma 2, c.c. – secondo cui, in deroga alla regola generale per cui i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, quest'ultimo "può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" - va circoscritta all'esercizio

dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno” (cfr. da ultimo, Cass., 9 maggio 2019, n. 12250).

Non dobbiamo ricopiare per intero la massima sui fogli a nostra disposizione se non abbiamo abbastanza tempo; basterà appuntarsi alcuni concetti chiave espressi nelle massime che leggiamo.

Possiamo quindi rispondere alla domanda posta dal caso che ci occupa, circa la legittimazione attiva di Alfa s.r.l., quale mandante di Filano nella stipula del contratto di appalto con Mevio: l’attrice, in qualità di mandante senza rappresentanza appunto, non può esperire nei confronti del terzo Mevio, appaltatore, le azioni di risoluzione del contratto di mandato, rispetto al quale è terza, e di risarcimento del danno. Ne deriva, quindi, che le domande avanzate dalla Alfa devono essere rigettate, essendo la stessa priva di legittimazione attiva nel caso di specie.

Approfittiamo delle massime giurisprudenziali e delle annotazioni riportate in calce agli artt. 1703 e ss c.c. anche per ripassare il contratto di mandato e l’istituto giuridico della rappresentanza, onde arricchire la nostra cornice normativa.

5. A questo punto, risolta la questione sostanziale, siamo chiamati a valutare i profili processuali, per cui è necessario l’utilizzo del codice di rito anche non commentato, essendo sufficiente aprire il c.p.c. agli artt. 163 e ss per contestualizzare anzitutto il nostro intervento nel giudizio di primo grado in cui siamo convenuti dalla Alfa.

Siamo stati convenuti in giudizio dalla Alfa s.r.l. e quindi dobbiamo costituirci ai sensi degli artt. 167 e ss c.p.c.

- art. 166 c.p.c.: costituzione del convenuto: termini e mezzi
- art. 167 c.p.c.: contenuto e forme della comparsa di costituzione e di risposta,
- decadenze,
- conclusioni: rigetto delle domande attoree, nessuna domanda riconvenzionale,
- valutazione degli altri aspetti che il metodo Foreoeuropeo ci insegna per l’ipotetica redazione di un atto giudiziario civile, come competenza territoriale e funzionale, mediazione o negoziazione assistita.

A questo punto, quindi, al termine dell’esame preliminare della questione e del caso concreto, avremo appuntato sui nostri fogli:

1. Disposizioni normative rilevanti, sia sostanziali che processuali, relative all’istituto giuridico oggetto del caso proposto,
2. Questioni sottese al caso,
3. Soluzione del caso,

4. Argomentazioni, relativi principi ed orientamenti giurisprudenziali,
5. Strategie difensive o precipitati processuali.

b) Discussione del caso

Si propone di seguito una possibile discussione del caso con applicazione del metodo Foreuropeo.

1. BREVE INCIPIT

Il quesito che ci occupa riguarda un caso di mandato senza rappresentanza nell'ambito del quale dobbiamo valutare che tipo di azioni possa esperire il mandante Alfa s.r.l. nei confronti dei terzi ed in particolare se possa agire per la risoluzione del contratto di appalto stipulato da Filano e Mevio e per il risarcimento dei danni.

2. CORNICE NORMATIVA

Profilo sostanziale:

- Art. 1703 c.c.: il mandato è un contratto consensuale con il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, il mandante. Si tratta, infatti, di un contratto che rientra nella categoria dei negozi di cooperazione nell'altrui attività giuridica che si presume a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1706 c.c.

- Si tratta inoltre di una delle forme di rappresentanza degli interessi altrui. La rappresentanza volontaria (art. 1387 c.c.) è una forma di sostituzione in virtù della quale un soggetto, il rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, il rappresentato. Ipotesi tipica di rappresentanza è quella c.d. diretta, in ragione della quale il rappresentante agisce per conto del rappresentato, spendendo altresì il suo nome (c.d. contemplatio domini). In tal caso, gli effetti del negozio concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato si producono direttamente nella sua sfera giuridica: egli, infatti, è parte sostanziale del rapporto, assumendone la titolarità, mentre il rappresentante è parte solo in senso formale.

Si ha rappresentanza indiretta, invece, quando il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio: in tal caso, gli effetti del negozio concluso si producono nella sfera del rappresentante, il quale, poi, in virtù del rapporto interno con il rappresentante, si impegna a ritrasferire gli effetti in capo a quest'ultimo.

- Sono previsti due tipi di mandato per la gestione degli affari altrui, a seconda che venga o meno speso il nome del mandante nel momento del compimento dell'atto giuridico da parte del mandatario per conto del primo. Infatti, a mente dell'art. 1704 c.c., ove al mandatario sia stato conferito il potere di spendere il nome del mandante, gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario si producono automaticamente nella sfera giuridica del mandante.

- Diversamente, ove il mandatario agisca in proprio nome, ancorché nell'interesse e per conto del mandante, egli acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche

se questi hanno avuto conoscenza del mandato. In tal caso, come previsto dall'art. 1705, comma 2, c.c., i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, il quale, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.

3. QUESITO DI DIRITTO

A fronte delle azioni esperite dalla mandante Alfa s.r.l., odierna attrice, si rende dunque necessario verificare se nel novero delle azioni volte ad esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato senza rappresentanza rientrano anche quelle di risoluzione del contratto stipulato dal mandante per inadempimento del terzo e di risarcimento dei danni da ciò derivanti.

4. SOLUZIONE

Ebbene, Alfa s.r.l. non è legittimata ad esperire le azioni di risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento del danno asseritamente subito, in quanto, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c., nei casi di mandato senza rappresentanza, quale quello sussistente tra l'attrice ed il notaio Filano, il mandante non può svolgere altre azioni derivanti dal contratto, essendo la facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario limitata ai crediti derivanti dal contratto stipulato dal mandatario.

5. ARGOMENTAZIONE

Ebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, anche a seguito di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, in caso di mandato senza rappresentanza, quale quello intercorso tra il notaio Filano e l'odierna attrice, il mandante ha la facoltà di sostituirsi al mandatario solo per esercitare i diritti di credito derivanti dagli atti giuridici compiuti dal mandatario nel suo interesse, ma senza la spendita del suo nome; per contro, non può svolgere altre azioni derivanti dal contratto. A ben vedere, infatti, il sopra citato art. 1705, comma 2, c.c. fa riferimento solo ed esclusivamente ad un potere sostitutivo del mandante senza rappresentanza, autorizzandolo in via del tutto eccezionale ad esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, in deroga al principio fissato nell'ambito della medesima disposizione normativa, per cui "i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante", che è applicazione del principio di relatività del contratto, a mente del quale, ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto ha forza di legge solo tra le parti che lo hanno concluso e, salvo i casi previsti dalla legge, non produce effetti verso i terzi.

In effetti, il potere previsto dall'art. 1705, comma 2 c.c., in favore del mandatario è un potere di sostituzione piena del mandante al mandatario.

Pertanto, il disposto, in quanto derogatorio del principio di relatività del contratto, in virtù del quale il contratto tra mandatario senza rappresentanza e terzo contraente produce effetti solo tra le parti e per il mandante è una *res inter alios acta*, non può estendersi anche alle cc.dd. azioni endocontrattuali

dirette al soddisfacimento dei crediti derivanti dalle pattuizioni negoziali, quali quelle di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, oggi esercitate del tutto illegittimamente dalla Alfa s.r.l.

A tale conclusione si perviene, a maggior ragione, se si considera, altresì, la necessità di tutelare l'affidamento del terzo contraente, il quale ha contrattato esclusivamente con il mandatario senza rappresentanza e ben potrebbe non conoscere il mandante, non essendone stato speso il nome e non potendo, quindi, valutarne la solvibilità.

Come, infatti, osservato dalla Suprema Corte, trattandosi di una disposizione eccezionale e derogatoria, l'art. 1705 comma 2 c.c., risulta di difficile lettura estensiva: a ben vedere, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, 1° comma, c.c.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali, quanto processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo contraente.

In quest'ottica, quindi, l'espressione diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato” di cui all'art. 1705, comma 2, c.c., che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).

Ribadiamo, quindi, la nostra SOLUZIONE.

Orbene, nel caso di specie, il contratto di appalto per cui è causa è stato stipulato da Filano per conto e nell'interesse della Alfa s.r.l., proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione commissionati a Mevio, e non vi è stata alcuna spendita del nome, sicché è evidente che il rapporto tra l'attrice e Filano sia da ricondurre nell'alveo del mandato senza rappresentanza, con conseguente limitazione delle azioni esperibili da parte del mandatario.

In effetti, non emergono dal contratto di appalto stipulato tra il notaio Filano per conto della Alfa s.r.l., né da altri accordi intercorsi tra le parti contrattuali, elementi idonei a ritenere che vi fosse stata una spendita del nome della società mandante Alfa s.r.l., neppure tacita, non rivestendo, peraltro, il notaio Filano nella compagine societaria alcun ruolo di rappresentanza.

A ben vedere, Filano non è stato indicato come legale rappresentante della società né risulta avere sottoscritto il contratto in nome della medesima: ne consegue che non ricorrono gli estremi per l'applicabilità dell'art. 1704 c.c., difettando, in ogni caso, la prova che la Alfa s.r.l. avesse conferito a

Filano procura a rappresentarla, non essendo, peraltro, rilevante l'eventuale circostanza che Mevio avesse conoscenza che Filano aveva avuto incarico dalla società proprietaria dell'immobile, trattandosi di elemento non sufficiente a ritenere l'esistenza della rappresentanza della mandante e a ritenere gli effetti diretti del contratto nei confronti della Alfa s.r.l.

Ne deriva, dunque, che il Tribunale adito dalla Alfa s.r.l. ben potrebbe negare la legittimazione attiva dell'odierna attrice ad agire contro l'appaltatore Mevio, per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni da inadempimento asseritamente, ma infondatamente, richiesti.

Inoltre, le pretese avanzate dalla Alfa s.r.l. sono infondate non essendosi verificato alcun inadempimento da parte dell'appaltatore Mevio e anche la domanda risarcitoria è da rigettare perché generica e/o comunque non provata. *[NB: Sebbene la traccia non sia incentrata su tale ultimo aspetto, anche a fronte del principio di non contestazione, è sempre opportuno prendere posizione anche nel merito delle pretese, ancorché in maniera non dettagliata se la traccia – come in questo caso – non offre elementi specifici con cui argomentare].*

6. RISVOLTI PROCESSUALI

Dobbiamo quindi costituirci in giudizio nell'interesse del nostro cliente Mevio depositando una comparsa di costituzione e di risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.:

- Contenuto della comparsa di costituzione e risposta: tutte le difese proponibili dal convenuto e presa di posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, onde evitare di incorrere in una non contestazione degli stessi, che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., equivale ad ammetterli; formulazione dei mezzi di prova di cui ci si intende avvalere e documenti offerti in comunicazione (anche se poi le istanze istruttorie vengono solitamente formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.); formulazione delle conclusioni.
- Possibili decadenze: domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi (nessuno di questi aspetti ci interessa nel caso di specie).
- Termini: il convenuto ex art.166 c.p.c. deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la suddetta comparsa con copia della citazione notificata, procura e documenti che offre in comunicazione. *[NB: la costituzione nei venti giorni precedenti all'udienza è necessaria per sollevare tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice. Il difetto di legittimazione attiva è in generale ricondotto tra le eccezioni rilevabili d'ufficio quindi, a stretto rigore, questa non dovrebbe essere sollevata necessariamente nel termine di cui sopra].*
- Possibilità di deposito telematico (ora obbligatorietà per la normativa COVID).

- La materia che ci occupa non rientra nel novero di quelle per cui la mediazione è obbligatoria e, per quanto attiene alla negoziazione assistita, la traccia ci dice che è stata esperita (quindi non si pone il problema) tuttavia, ragionevolmente, non sembrerebbe rientrare tra le ipotesi in cui questa è condizione di procedibilità in quanto è ragionevole ipotizzare, che la somma di denaro oggetto del giudizio possa essere superiore ad € 50.000,00, in ragione dell'ammontare del compenso pattuito per i lavori commissionati.

- Conclusioni:

a) in via preliminare, dichiarare la mancanza di legittimazione attiva dell'odierna attrice Alfa s.r.l. all'esperimento delle azioni risolutoria e risarcitoria oggetto della citazione originaria del presente giudizio, per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c.

b) nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni già ampiamente esposte, non essendosi verificato alcun inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatore Mevio.

Nell'ottica difensiva del nostro cliente Mevio è opportuno precisare anche la conclusione sub b), in quanto dobbiamo ricordarci che vige il principio secondo il quale la non contestazione equivale ad acquiescenza e, quindi, siamo chiamati sempre a rispondere e a contro dedurre in ordine a tutti gli aspetti dedotti dall'attore.

Ritenuta assorbente l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva dell'odierna attrice per le ragioni finora esposte, è opportuno evidenziare (seppur genericamente, in quanto il caso non ci fornisce elementi fattuali specifici sul punto) nella nostra discussione anche l'infondatezza delle pretese attoree, non essendosi verificato alcun grave inadempimento imputabile all'appaltatore Mevio nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati, tale da giustificare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli asseriti danni subiti, che, in ogni caso, non risultano provati dalla controparte.